

di GIANCARLO ROMITI

Credito d'imposta per immobili non abitativi anche nel Terzo settore

Con il "Decreto Rilancio" l'agevolazione è ora fruibile anche dalla generalità degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il decreto " CuraItalia ", all'art. 65, ha previsto, limitatamente ai conduttori esercenti attività d'impresa (ad esempio srl sportive dilettantistiche) in immobili rientranti nella categoria C/1, il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione** , di leasing, o di concessione pagato per il mese di marzo 2020, beneficio da usufruire esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Con risoluzione 20.03.2020, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con decorrenza 25.03.2020, il codice tributo " 6914 " denominato " *Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18* ".

Il legislatore, al fine di contrastare maggiormente gli effetti economici negativi connessi alle misure minime di contenimento della pandemia, all'art. 28 D.L. 34/2020 (" Decreto Rilancio "), ha **esteso l'agevolazione a tutte le tipologie di immobili** destinati, oltre che all'attività d'impresa, o di lavoro autonomo, anche alle attività istituzionali svolte dagli enti non commerciali.

Il novellato beneficio spetta alla condizione di non aver conseguito nell'anno precedente **ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro** . Dopodiché viene richiesta, per ciascun mese di riferimento (marzo, aprile e maggio 2020), una **contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%** rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Le disposizioni attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19.05.2020) e, inoltre, al fine di evitare una duplicazione in capo ad alcuni soggetti, è previsto il divieto di cumulo in relazione ai canoni di marzo.

E' dunque evidente, per il mese di marzo 2020, una **sovraposizione di norme** :

- l'art. 65 del decreto " CuraItalia " è applicabile al canone versato per marzo 2020 ai soli esercenti attività d'impresa in immobili categoria C/1;

- l'art. 28 del " Decreto Rilancio " è applicabile ai canoni pagati per marzo, aprile e maggio 2020 a condizione di aver subito, nei singoli periodi, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 50%, agevolazione ampliata a tutte le tipologie di immobili, oltre che anche alla generalità del mondo no profit.

Dunque: un sodalizio sportivo dilettantistico costituito sotto forma di società di capitali, che, pur sussistendone i presupposti, non abbia ancora usufruito del credito d'imposta di cui all'art. 65 D.L. 18/2020, parrebbe possa, per il solo mese di marzo 2020, usufruire del beneficio a prescindere dal rispetto del vincolo introdotto da una successiva disposizione normativa (art 28 D.L. 34/2020), obbligo che, al contrario, dovrà essere considerato per i mesi di aprile e maggio 2020.

Con risoluzione 32/E del 6.06.2020 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 6920** denominato " *Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - art. 28 del D.L. 19.05.2020, n. 34* ". Inoltre, al secondo periodo dell'art. 28, c. 5 D.L. 34/2020 si prevede che l'agevolazione spetta ai **locatari esercenti attività economica** ".

Ma in tale concetto, al fine del test sul fatturato, rientra anche un ente associativo, titolare di partita Iva perché svolge, seppur esclusivamente connessa ai propri scopi istituzionali, attività d'impresa? (esempio: ASD con mera attività di sponsorizzazione).

In tal caso, pur non essendo certamente di fronte ad una " *attività economica organizzata* " ex art 2082 C.C., occorre tuttavia considerare la raccomandazione della CE n. 2003/361/CE per cui è impresa " *ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica* ".

In tal senso pare esprimersi l'Amministrazione Finanziaria nella Circolare 14/E del 6.06.2020.